



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Maria Gabriella Luccioli - Presidente -
- Dott. Renato Bernabai - Consigliere -
- Dott. Stefano Schirò - Consigliere -
- Dott. Maria Cristina Giancola - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Oggetto

Minori
Dichiarazione stato di
adottabilità

R.G.N. 29816/10

Cron. 4855

Rep.

C.C. 24/11/11

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G [] U [], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.ta Carmela Margherita Rodà, presso il cui studio in Roma via Sistina 121, è elettivamente domiciliato e riceve le comunicazioni di rito a mezzo fax (06/47818444) o posta elettronica (studio@avvocatoroda.it);

- ricorrente -

contro

Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;

e

E [] R [], tutrice provvisoria del minore;

2011 S [] P [], curatrice speciale del minore;

K [] B [];

Brosp

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/06 in quanto:

- depositato d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

*se serve firmare
C. M. M. M.*



- intimati -

avverso la sentenza n. 12/2010 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano emessa il 27 ottobre 2010 e depositata il 15 novembre 2010 nella procedura iscritta al n. 21/2010;
 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino;
 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Giacinto Bisogni;

Rilevato che:

In data 12 luglio 2011 è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 c.p.c.:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni

Letti gli atti depositati

Osserva

1. La controversia ha per oggetto l'impugnazione da parte di [G] [U] della sentenza n. 2/2010 della sezione minori della Corte di appello di Trento (sez. distaccata di Bolzano) che ha respinto il reclamo di [G] [U] e [K] [B] avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Bolzano che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore [A] [U], nato a Merano il 27 marzo 2009, confermando l'affidamento del minore alla Comunità [] e il suo collocamento presso l'IPAI di Bolzano, la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale da parte di [G] [U] e [K] [B] la nomina del tutore provvisorio e del curatore speciale, la sospensione immediata dei contatti fra il minore e il padre, [G] [U] e fra il minore e la madre, [K] [B] al momento della dimissione di quest'ultima dall'IPAI di Bolzano;
2. [G] [U] ricorre per cassazione con tre motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 184/1983 (come modificata dalla legge n. 149/2001). Secondo il ricorrente non vi è stata dimostrazione nel corso dell'intero iter processuale, di circostanze obiettive atte a determinare la sua inidoneità a prestare le cure necessarie al minore e del documento che trarrebbe il minore dal vivere insieme al padre; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 184/1983 come modificata dalla legge n. 149/2001. Secondo il ricorrente manca la prova dello stato di abbandono del minore mentre è incontestabile che il ricorrente si è sempre prodigato e continua a farlo per ottenere il riconoscimento del suo diritto ad esercitare la potestà genitoriale; c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi quali la capacità genitoriale e la valutazione dell'esame psichico del

Bisogni



ricorrente e la valutazione del benessere del minore e del danno che potrebbe derivargli dalla sua permanenza nella relazione familiare;

3. Non si sono costituite le parti intime;

Ritiene che

1. il ricorso appare inammissibile e comunque manifestamente infondato dato che quanto alle prime due censure si sostanzia in una richiesta di riesame del merito delle valutazioni della Corte di appello relative alla inidoneità del genitore a provvedere alla crescita del figlio e allo stato di abbandono che appare preclusa in sede di giudizio di legittimità mentre il terzo motivo muove delle contestazioni alla motivazione che non appaiono fondate dato che la stessa ha esaminato approfonditamente e senza contraddizioni logiche le risultanze istruttorie e le prospettazioni delle parti;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Ritenuto che

1. La relazione sopra riportata appare pienamente condivisibile in quanto le prime due censure si sostanziano in una richiesta di riesame del merito che appare inaccoglibile in sede di giudizio di legittimità. Laddove invece il terzo motivo muove delle contestazioni alla motivazione della Corte di appello che non appaiono fondate, dato che la stessa ha esaminato approfonditamente e senza contraddizioni logiche le risultanze istruttorie e le prospettazioni delle parti;
2. Per quanto riguarda in particolare i primi due motivi deve rilevarsi che la Corte di appello ha messo coerentemente al centro della propria valutazione la giurisprudenza di legittimità che traccia i principi fondamentali in tema di dichiarazione di adottabilità. Specificamente per ciò che ^{isoverru} l'obbligo di valutare se la famiglia d'origine sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare e istruire la prole, al fine di garantire un equilibrato e armonioso sviluppo della personalità del minore, con conseguente

Bozzi



configurabilità dello stato di abbandono in caso di accertamento negativo (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 18113 del 10 agosto 2008) a cui si accompagna l'ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi e irreversibili alla equilibrata crescita del minore (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 8877 del 14 aprile 2006), sicché la rescissione del legame familiare appaia come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine; con accertamento riservato al giudice di merito che, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione (Cass. civ., sezione I, n. 1674 del 7 febbraio 2002).

3. I principi richiamati sono ribaditi dalla più recente giurisprudenza (cfr. fra le altre Cass. civ., I sezione, n. 1838 del 26 gennaio 2011 en. 7115 del 29 marzo 2011) e risultano effettivamente aver costituito il criterio di valutazione del concreto caso dibattuto dalla Corte di appello tridentina, cosicché deve escludersi che ricorrano le dedotte censure di violazione di legge costituenti l'oggetto dei primi due motivi di ricorso.
4. Per quanto riguarda il terzo motivo la Corte di appello ha fornito una motivazione articolata, ampiamente argomentata e sostenuta dai riferimenti

Boschi



alle valutazioni dell'Istituto Provinciale di Assistenza, dei Servizi Sociali e della consulente tecnica, la d.ssa H [redacted] V [redacted], che ha evidenziato alcuni elementi particolarmente preoccupanti. La Corte ha inoltre affermato che il minore (che vive dalla nascita presso l'IPAI) ha goduto sinora di stabilità e di uno sviluppo psico-fisico equilibrato che sarebbe gravemente compromesso in caso di revoca dei provvedimenti assunti, e si è riferita, a tal fine nella sua motivazione: a) alla totale assenza di una struttura familiare, non esistendo alcun rapporto affettivo e comunicativo fra i due genitori naturali ed essendo irrecuperabile la partecipazione alla funzione genitoriale della madre, afflitta da una schizofrenia allucinatoria paranoide e ormai disinteressata alle sorti del figlio; b) all'assenza di qualsiasi possibilità di trovare un aiuto significativo nelle rispettive famiglie di origine; c) alle precarie condizioni di inserimento sociale e lavorativo del padre, che si sono aggravate negli ultimi tempi (a seguito del provvedimento restrittivo della sua libertà personale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano) associate ai disturbi della sua personalità che lo rendono incapace di una relazione critica con sè stesso e con l'esterno, facendo prevalere inflessibilità e mala adattività del carattere; al sospetto di un uso problematico dell'alcol, che il ricorrente non ha voluto fugare sottraendosi ai test; all'atteggiamento di scarsa collaborazione, di contrasto e minaccia nei confronti dell'IPAI e dei Servizi sociali che comportano l'assoluta impossibilità di portare avanti con successo qualsiasi progetto di sostegno alla funzione genitoriale di cui, con evidenza, il padre avrebbe assolutamente bisogno.

Bozzi



5. Tutte le valutazioni compiute dalla Corte di appello evidenziano quindi una serie di elementi di rilevante gravità che rassicurano sull'attenta ponderazione compiuta, in aderenza con i criteri sanciti dalla citata giurisprudenza di legittimità, specificamente per ciò che riguarda il rapporto con i Servizi sociali. Infatti questa Corte ha, ancora di recente (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 7115 del 29 marzo 2011), ribadito che ricorre la situazione di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi chiamati a fornire il loro sostegno al progetto educativo in casi di gravi insufficienze delle figure genitoriali.
6. Va pertanto respinto il ricorso senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio.

Brogi

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2011.

Il Presidente

Dott. Maria Gabriella Luccioli

Maria Gabriella Luccioli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 26 MAR. 2012



Il Funzionario Cancellario
Luca PASQUETTI

Luca Pasquetti